



Scheda informativa 1

Data 17 marzo 2008

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico: i dieci punti principali

Servizio universale

Un approvvigionamento sicuro è un elemento chiave della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico e riguarda anche i consumatori finali che non fanno il loro ingresso sul libero mercato. Essi hanno diritto in qualsiasi momento alla fornitura della quantità di energia elettrica voluta, che deve essere di qualità e a prezzi adeguati. L'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) concretizza quel che si intende per "adeguato". I consumatori finali con servizio universale hanno diritto ad una tariffa basata sui prezzi di costo dei produttori di energia elettrica e sui contratti di acquisto a lungo termine dei fornitori e non invece sui prezzi del mercato.

Accesso alla rete

Dal punto di vista economico ed ecologico, non ha senso realizzare diverse reti elettriche parallele, ma piuttosto promuovere la concorrenza nel commercio di energia invece che a livello di rete. Il presupposto di una tale concorrenza è dare a terzi la possibilità di utilizzare le reti per il trasporto di elettricità. La legislazione sull'approvvigionamento elettrico disciplina le relative modalità.

I consumatori finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh hanno il diritto di accesso alla rete a partire dal 1° gennaio 2009. Una volta entrati nel mercato della libera concorrenza non possono più ritornare al sistema precedente secondo il principio "una volta vale per tutte".

I consumatori finali con un consumo annuo inferiore (soprattutto i nuclei familiari) avranno libero accesso alla rete a partire dal 1° gennaio 2014 a condizione che un referendum contro



l'apertura totale del mercato non abbia successo e quest'ultima non venga respinta in sede di votazione popolare. Fino a tale punto le tariffe dell'elettricità di questa categoria di consumatori finali saranno poste sotto la vigilanza della Commissione dell'energia elettrica (El-Com), che può intervenire su denuncia o su propria iniziativa.

Allacciamento alla rete

I gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno della zona edificabile, gli immobili abitati tutto l'anno al di fuori della zona edificabile nonché tutti i produttori di elettricità. L'attribuzione a determinati livelli di rete è disciplinata dai gestori di rete in apposite direttive.

Eliminazione automatica del carico

Al fine di garantire un esercizio sicuro della rete ed evitare il verificarsi di black-out, la società nazionale di rete swissgrid prende i necessari provvedimenti contrattuali (ad esempio disconnessione automatica di un consumatore in caso di frequenza di rete inferiore).

Chi, cosa, come, quando

Entro il 31 agosto i gestori di rete devono pubblicare su un sito Internet centrale, tra le altre informazioni, anche le tariffe dell'elettricità e quelle per l'utilizzazione della rete nonché i conti annuali. In base a questi dati i consumatori finali decidono se entrare dal 1° gennaio nel mercato della libera concorrenza e cambiare il loro fornitore. Essi devono comunicare la loro decisione al loro gestore della rete di distribuzione entro il 31 ottobre. Il primo cambio di fornitore è possibile quindi il 1° gennaio dell'anno successivo, dopodiché le possibilità di disdetta sono da regolare nel contratto stipulato individualmente.

Affinché i dati tecnici relativi alle forniture di energia non più effettuate dai gestori di rete locali possano essere elaborati, i consumatori finali che fanno il loro ingresso sul libero mercato devono munirsi di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. Solo così è possibile mantenere stabile la rete.

Ripartizione dei costi

Le aziende elettriche suddividono la rete elettrica in sette livelli di rete, da quello ad alta tensione fino alla rete di distribuzione locale. I costi dei livelli di rete superiori vengono attribuiti sia ai livelli di rete inferiori corrispondenti che ai consumatori finali allacciati direttamente. L'OAEI disciplina la ripartizione di questi blocchi di costi.

L'OAEI disciplina altresì in che modo fatturare questi blocchi di costi ai consumatori finali allacciati alla rete di distribuzione locale. La tariffa per l'utilizzazione della rete deve consistere per almeno il 70% in una tariffa di lavoro non decrescente (centesimi per kWh) per quanto concerne immobili usati tutto l'anno. In altre parole, la quota di costi fissi non deve superare il 30%. In tal modo vengono onorate le misure di efficienza energetica.



Situazione dei Cantoni di montagna

Nelle regioni di montagna la rete elettrica dispone di una capacità relativamente alta, in modo da garantire il trasporto della forte produzione di energia dalla forza idrica. Se l'allacciamento o l'esercizio di questi impianti di produzione generano costi supplementari sproporzionati, questi non fanno parte dei costi di rete, ma devono essere sostenuti dai produttori in proporzioni adeguate. Questo sistema permette di evitare che un numero relativamente esiguo di consumatori finali debba pagare un corrispettivo eccessivamente elevato per l'utilizzazione della rete.

WACC (weighted average cost of capital)

Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili nonché le tasse e le prestazioni agli enti pubblici. I costi computabili sono composti dai costi del capitale e dai costi d'esercizio, i primi a loro volta dagli ammortamenti e interessi calcolatori. In base all'OAEI, il capitale proprio e di terzi è remunerato ad un tasso di interesse pari al 5% circa (rendita media in percentuale delle obbligazioni federali della durata di dieci anni negli ultimi 60 mesi più 1,93 punti percentuali). La rendita sul capitale proprio sarebbe quindi di circa il 10%. In caso di variazioni del premio per il rischio di mercato, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), previa consultazione della EICom, adegua ogni anno l'indennizzo per i rischi.

Regolatore

Le tariffe dell'elettricità e quelle per l'utilizzazione della rete sono poste sotto la vigilanza della Commissione dell'energia elettrica (EICom)¹, la quale può decidere di diminuirle o vietarne un aumento. Inoltre la EICom può ordinare che i guadagni ingiustificati siano compensati da una diminuzione delle tariffe.

Principio di sussidiarietà

In virtù del principio di sussidiarietà sancito nella legge sull'approvvigionamento elettrico, la Confederazione e i Cantoni, prima di emanare le disposizioni di esecuzione, sono tenuti a verificare le misure volontarie delle organizzazioni interessate e del settore economico. Il testo dell'OAEI è mantenuto volutamente snello e rimanda in diversi punti alle direttive dei gestori di rete. L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) ha già elaborato e pubblicato direttive di questo tipo in diversi settori². Prima di emanare le loro direttive, i gestori di rete devono consultare i rappresentanti dei consumatori finali e dei produttori. I diversi attori direttamente interessati devono quindi essere coinvolti in questo processo di elaborazione. Se i gestori di rete non riescono ad accordarsi su queste direttive in tempo utile o se queste non sono adeguate, l'Ufficio federale dell'energia può emanare disposizioni di esecuzione in questi settori.

¹ www.elcom.admin.ch

² www.strom.ch